II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
dell'11 novembre 1998
relativa agli aiuti di Stato che la Germania ha accordato a ESF Elbestahlwerk Feralpi GmbH, Riesa, Sassonia

[notificata con il numero C(1998) 3556]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/580/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 2496/96/CECA della Commissione, del 18 dicembre 1996, recante norme comunitarie per gli aiuti alla siderurgia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 5,

dopo avere invitato i terzi interessati a presentare le proprie osservazioni e tenuto conto di tali osservazioni,

considerando quanto segue:

I

In data 18 novembre 1997 la Commissione ha deciso di avviare la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della decisione n. 2496/96/CECA (di seguito «codice degli aiuti alla siderurgia») [1], in merito a determinate sovvenzioni che il governo tedesco aveva concesso all'acciaieria CECA ESF Elbestahlwerk Feralpi GmbH, di Riesa nel Land Sassonia (nel prosieguo «ESF»). Le autorità tedesche sono state informate della decisione con lettera del 2 dicembre 1997 e sono state invitate a presentare le proprie osservazioni entro il termine di un mese. Mediante pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* [2] tale invito è stato esteso anche ai terzi interessati.

Con lettera datata 6 gennaio 1998, le autorità tedesche hanno richiesto una proroga fino al 5 febbraio 1998 della scadenza fissata per la risposta e quindi, con lettera del 9 febbraio 1998, una seconda proroga fino al 27 febbraio 1998. Con lettera del 23 febbraio 1998 la Commissione ha accolto la richiesta, facendo presente però che non avrebbe potuto prendere in considerazione alcuna ulteriore proroga. Con lettera del 3 marzo 1998 (registrata il 5 marzo 1998) le autorità tedesche hanno trasmesso le proprie osservazioni sugli aspetti fondamentali dell'avvio di procedura. Osservazioni complementari sono state presentate con lettera del 19 marzo 1998.

Il 17 marzo 1998 la Commissione ha ricevuto le osservazioni di una federazione nazionale dell'industria siderurgica, che ha inoltrato alle autorità tedesche (con lettera del 1º aprile 1998) invitandole a prendere posizione entro il 17 aprile 1998. Le autorità tedesche hanno trasmesso, con lettera del 25 marzo 1998, ulteriori osservazioni in merito all'avvio di procedura e, con lettera del 22 aprile 1998, i loro commenti circa la posizione assunta dalla menzionata federazione nazionale dell'industria siderurgica.

Con lettera del 24 aprile 1998 la Commissione ha illustrato alle autorità tedesche la sua posizione provvisoria in merito all'applicabilità del trattato CECA. Le autorità tedesche vi hanno risposto con lettera del 6 maggio 1998 (pervenuta l'8 maggio 1998).

II

Nel marzo 1993 la Commissione aveva autorizzato, ai sensi dell'articolo 5, terzo trattino, della decisione n. 3855/91/CECA [3] (quinto codice degli aiuti alla siderurgia), aiuti regionali a favore di ESF Elbestahlwerk Feralpi GmbH per investi-

[1] GU L 338 del 18.12.1996, pag. 42.
[2] GU C 51 del 18.2.1998, pag. 3.
[3] GU L 362 del 31.12.1991, pag. 57.

menti pari a 85 milioni di DEM (1). L'autorizzazione riguardava una sovvenzione agli investimenti di 19,55 milioni di DEM, un premio agli investimenti di 5,3 milioni di DEM, un prestito per l'ambiente di 6,215 milioni di DEM nel quadro del programma ERP e una fideiussione statale a copertura di prestiti per 60,8 milioni di DEM. Nel gennaio 1995 è stato autorizzato un ulteriore aiuto destinato a nuovi investimenti per un importo di 51 milioni di DEM (2): l'autorizzazione riguardava una sovvenzione agli investimenti di 11,73 milioni di DEM, un premio agli investimenti di 4,98 milioni di DEM e una fideiussione statale a copertura di prestiti per il valore di 23,975 milioni di DEM.

Su richiesta della Commissione il governo tedesco ha comunicato, prima dell'avvio della presente procedura, che 7,2 milioni di DEM della fideiussione autorizzata di 60,8 milioni di DEM (aiuto N 351/92) e 4,8 milioni di DEM della fideiussione autorizzata di 23,975 milioni di DEM (aiuto N 673/94) erano stati utilizzati per coprire crediti per la gestione e che l'importo della seconda delle garanzie summenzionate era stato aumentato di 25 000 DEM per arrivare alla cifra di 24 milioni di DEM.

Nel 1995 è stata erogata una ulteriore sovvenzione agli investimenti non notificata per un importo di 9,35714 milioni di DEM. Inoltre ESF ha ricevuto un premio agli investimenti di 1,236 milioni di DEM. Nel 1997 è stata concessa una garanzia statale per crediti di gestione di 12 milioni di DEM. È stata inoltre approvata la concessione di una ulteriore garanzia statale per un prestito agli investimenti di 18,2 milioni di DEM. I documenti relativi alla fideiussione sono stati trasmessi agli enti creditizi alla condizione che la garanzia venisse esaminata soltanto dopo l'autorizzazione della Commissione.

Con lettera del 25 marzo 1998 il governo tedesco ha comunicato alla Commissione che un'ulteriore sovvenzione agli investimenti dell'importo di 1,35586 milioni di DEM, che era stata annunciata con lettera del 13 ottobre 1997 soltanto come progetto di incremento degli aiuti (a seguito di maggiori costi per gli investimenti), a quella data era in realtà già stata versata.

La seguente tabella riepiloga gli importi citati:

(in milioni di DEM)

	Sovvenzioni agli investimenti		Premio agli investimenti		Fideiussione statale		
	Autorizzate	Versate	Autorizzato	Versato	Autorizzata per investimenti	Versata	
						Per investimenti	Per spese di gestione (1)
N 351/92	19,550	19,550	5,300	5,300	60,800	53,600	7,200
N 673/94	11,730	11,730	4,080	4,080	23,975	19,200	4,800
NN		10,713		1,236			12,000
Totale	31,280	41,993	9,380	10,616	84,775	72,800	24,000

(1) Garanzie autorizzate come aiuti agli investimenti e garanzia non notificata per prestiti di gestione.

III

Il governo tedesco è dell'avviso che una parte degli investimenti che hanno beneficiato della sovvenzione e del premio agli investimenti non notificati di 11,949 milioni di DEM sono connessi agli investimenti autorizzati dagli aiuti N 351/92 e N 673/94, ma che concernono attività che rientrano nel trattato CECA. Pertanto il governo tedesco intende diminuire l'intensità degli aiuti per tali progetti al massimale ammesso nel 1994 per gli aiuti a carattere regionale {23 %) e chiedere il rimborso della differenza.

Inoltre la Germania intende recuperare un altro importo connesso al progetto di investimenti del 1995, poiché a suo parere esso concerne la produzione dell'impresa che rientra nel trattato CECA.

La differenziazione tra settore CECA e non CECA operata dalla Germania si basa sulla perizia del prof. Hensel dell'Università di Freiberg/Sassonia, le cui conclusioni riposano essenzialmente sulla convinzione che sia la temperatura raggiunta dai materiali trattati in ciascun impianto a determinare l'appartenenza alla produzione CECA o meno. Stando a questo metodo, i laminati a freddo di acciaio non rientrano nel campo di applicazione del trattato CECA. Di conseguenza anche la raddrizzatura di prodotti lunghi laminati a caldo è considerata operazione che esula dal trattato CECA.

Le autorità tedesche sostengono che gli aiuti a favore di imprese alle quali si applica il trattato CECA non dovrebbero essere valutati esclusivamente alla luce delle disposizioni valide per tale settore, cioè il codice degli aiuti alla siderurgia. A loro avviso, i più recenti sviluppi in questo settore, determinati dalla domanda, e non prevedibili all'epoca dell'elaborazione del trattato CECA, avrebbero portato ad una più stretta interconnessione tra le produzioni CECA e non CECA. Pertanto anche investimenti effettuati da imprese ai sensi dell'articolo 80 del trattato CECA dovrebbero poter essere considerati come ammissibili ad aiuti ai sensi del trattato CE.

Per quanto riguarda le garanzie autorizzate con gli aiuti registrati sotto il numero N 351/92 e N 673/94, le autorità tedesche sostengono che la Commissione ne ha approvato l'utilizzo parziale per il finanziamento delle spese d'esercizio. Esse si riferiscono al fax datato 17 dicembre 1992 relativo al caso N 351/92 trasmesso al competente funzionario della DG IV, nel quale si menzionava il fatto che 18 milioni di DEM della

(1) Lettera SG(93)D 3322 dell'1.3.1993.
(2) Lettera SG(95)D 0343 del 13.1.1995.

garanzia dell'80 % erano stati utilizzati a copertura delle perdite registrate nel periodo dell'investimento e degli interessi maturati. Inoltre le autorità tedesche citano la lettera del 26 settembre 1994 relativa al caso N 673/94, nella quale esse spiegavano che sull'importo complessivo della garanzia 4,8 milioni di DEM erano stati versati a copertura delle spese di gestione («4,8 Mio. DEM für Betriebsmittel»). Le autorità tedesche sostengono che il fatto che la Commissione abbia autorizzato tale garanzia come aiuti agii investimenti non significa che ne sia vietato l'utilizzo secondo lo scopo programmato e notificato, in quanto la Commissione potrebbe porre condizioni o imporre modifiche ad un aiuto notificato soltanto avviando una procedura. Pertanto le autorità tedesche considerano che le garanzie siano da considerare degli aiuti autorizzati conformemente alla notifica, anche se nelle due decisioni conclusive sono state designate come aiuti agli investimenti.

Dalla garanzia non notificata di 12 milioni di DEM il governo tedesco intende — in conformità con le osservazioni formulate in merito al premio ed alla sovvenzione agli investimenti — recuperare una somma che a suo avviso era stata concessa per investimenti rientranti nel campo di applicazione del trattato CECA.

IV

L'impresa ESF fabbrica prodotti che sono compresi nell'allegato al trattato CECA e ricade pertanto nel disposto dell'articolo 80 del trattato CECA. Le misure a carattere finanziario a favore delle imprese siderurgiche CECA devono, ai sensi del codice degli aiuti alla siderurgia, essere notificate e non possono essere concesse senza autorizzazione della Commissione.

Le misure sopra descritte adottate dalle autorità tedesche a favore di ESF rappresentano aiuti ai sensi dell'articolo 4, lettera c), del trattato CECA e dell'articolo 1 del codice degli aiuti alla siderurgia.

Il codice degli aiuti alla siderurgia non permette di operare una distinzione pro quota isolando, nell'ambito degli aiuti destinati a finanziare gli investimenti fissi di un'impresa CECA, quelli riguardanti investimenti che di per sé non sono necessariamente in rapporto diretto con la fabbricazione di prodotti compresi nell'allegato al trattato CECA. L'articolo 4, lettera c), del trattato CECA proibisce gli aiuti alle imprese CECA in qualunque forma; non fa riferimento ad aiuti che siano destinati in parte a finanziare impianti che presentano una relazione diretta con la fabbricazione dei prodotti rientranti nel trattato CECA. Pertanto, sono contemplati da detto articolo anche gli aiuti a favore di determinati investimenti che possono essere utilizzati anche per attività che non rientrano nel trattato CECA, dal momento che sono concessi ad imprese CECA e che non esiste una netta separazione tra attività CECA e non CECA.

Nella fattispecie, gli aiuti che secondo l'opinione delle autorità tedesche non rientrerebbero nel trattato CECA sono collegati agli investimenti negli impianti di raddrizzatura. La raddrizzatura dell'acciaio rappresenta semplicemente una tecnologia che consente di migliorare la qualità della vergella laminata a caldo, per soddisfare le specifiche tecniche imposte dal settore edile. Il prodotto finale (vergella raddrizzata) costituisce un prodotto compreso nell'allegato I del trattato CECA e corrisponde al codice 4400 «vergella» ed al codice 7213 della nomenclatura combinata riferita ai prodotti CECA. Non può dunque essere condiviso quanto affermato dalle autorità tedesche, vale a dire che la raddrizzatura dell'acciaio non è collegata alla produzione di prodotti CECA.

Determinate imprese, ad esempio i cosiddetti «Centri di servizio per l'acciaio» che non rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 80 del trattato CECA, utilizzano in realtà impianti di raddrizzatura per la lavorazione di vergella prodotta da imprese CECA senza tuttavia rientrare nel trattato CECA per tale attività. Pertanto, nel caso di dette imprese, gli aiuti a parziale copertura dei costi di investimento negli impianti di raddrizzatura sarebbero esaminati in base al trattato CE e potrebbero eventualmente essere autorizzati in quanto aiuti agli investimenti di carattere regionale ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE. Ciò non significa tuttavia che gli investimenti di imprese CECA in impianti che corrispondono nel contempo ai requisiti di imprese non CECA siano da esaminare in linea di principio alla luce del trattato CE. Il divieto della concessione di aiuti contenuto nell'articolo 4, lettera c), del trattato CECA mira a garantire una leale concorrenza tra imprese che fabbricano prodotti CECA. Di regola, così come nella fattispecie, queste imprese possono ricevere aiuti all'investimento soltanto quando le attività sviluppate negli impianti sovvenzionati siano nettamente separate dalle altre attività CECA.

Di conseguenza, non si può condividere il parere della Germania secondo il quale la valutazione degli aiuti destinati ai menzionati investimenti deve essere effettuata alla luce del trattato CE. Gli aiuti devono essere valutati piuttosto conformemente al trattato CECA e al codice degli aiuti alla siderurgia. Trattandosi di aiuti generali agli investimenti senza alcuna relazione con attività di ricerca e sviluppo né con la tutela dell'ambiente, non possono essere considerati compatibili con il codice degli aiuti alla siderurgia. Non si tratta neppure di aiuti per chiusure né di aiuti di cui all'articolo 5 del quinto codice o di quello attualmente in vigore. L'eccezione prevista nell'articolo 5 del quinto codice degli aiuti alla siderurgia per la Germania orientale è rimasta in vigore soltanto fino alla fine del 1994, ma gli aiuti in questione sono stati accordati successivamente.

Di conseguenza, la sovvenzione agli investimenti di 10,713 milioni di DEM, il premio agli investimenti di 1,236 milioni di DEM e la garanzia di 12 milioni di DEM non possono essere considerati compatibili con il mercato comune e devono essere rimborsati.

La Germania sostiene che l'utilizzo ai fini del capitale d'esercizio delle garanzie autorizzate come aiuti agli investimenti era permesso in quanto la Commissione ne era stata informata prima dell'autorizzazione. Nel primo caso (N 673/94), l'informazione era contenuta in un diagramma inviato direttamente via telefax al competente funzionario della DG IV, e nel secondo, l'informazione si doveva evincere dalla locuzione «für Betriebsmittel» («per capitale d'esercizio»). Le decisioni conclusive della Commissione non fanno riferimento al previsto utilizzo di parti della garanzia per coprire crediti per capitale d'esercizio. Di conseguenza, era chiaro per le autorità tedesche che la Commissione non poteva avere autorizzato aiuti generali al funzionamento per un'impresa CECA, che potevano essere incompatibili con il trattato CECA o con il codice degli aiuti alla siderurgia.

Quando la Commissione autorizza espressamente un aiuto per uno scopo determinato e notificato fin dall'inizio, lo Stato membro interessato non è autorizzato ad utilizzare i fondi oggetto della decisione per un altro scopo, adducendo semplicemente la motivazione che la Commissione avrebbe potuto dedurre la sua intenzione da comunicazioni precedenti. Una decisione di autorizzazione di un aiuto non precisa soltanto l'importo e la forma della misura esaminata, ma anche lo scopo per il quale l'autorizzazione è espressamente accordata, che deve essere considerato un elemento essenziale della decisione di autorizzazione. Ciò si evince dalle pertinenti disposizioni del codice degli aiuti alla siderurgia, secondo le quali gli aiuti possono essere qualificati come compatibili con il mercato comune in funzione dello scopo per il quale sono stati accordati, e non dell'importo o della forma. Lo stesso vale per gli aiuti conformemente al trattato CE, che, nell'articolo 92 paragrafi 2 e 3, cita gli aiuti per alcuni scopi che sono, o che possono considerarsi compatibili, in deroga al divieto generale degli aiuti di Stato contenuto al paragrafo 1.

Qualora la Commissione autorizzi aiuti per uno scopo che non corrisponde a quello indicato dallo Stato membro interessato, l'aiuto è da considerarsi come non autorizzato, come se cioè la Commissione non avesse adottato alcuna decisione al riguardo. In un simile caso, lo Stato membro può comunicare alla Commissione che intende invocare la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee dell'11 dicembre 1973 nella causa 120/73 (Lorenz) ([1]), che può essere applicata nel contesto del trattato CECA ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5, del quinto codice degli aiuti alla siderurgia o dell'articolo 6, paragrafo 6, del codice degli aiuti alla siderurgia in vigore attualmente. Secondo tale disposto, lo Stato membro, trascorso un determinato termine, puo mettere in pratica la misura prevista se ha previamente informato la Commissione della sua intenzione di procedere in tal senso.

Nel caso in esame, non sussiste alcun dubbio che la Germania non abbia informato la Commissione della sua intenzione di accordare l'aiuto non autorizzato. Infatti, essa ha notificato aiuti generali al funzionamento a favore di un'impresa CECA che in nessun caso possono essere considerati compatibili con il codice degli aiuti alla siderurgia ed ha messo in pratica il progetto notificato senza informarne la Commissione, benché dovesse essere a conoscenza del fatto che la Commissione non avrebbe autorizzato aiuti al funzionamento contrari ai principi consolidati. Inoltre, il cosiddetto «principio Lorenz» si applica, in virtù tanto del quinto codice degli aiuti alla siderurgia che di quello in vigore attualmente, soltanto nel contesto dell'articolo 6 paragrafo 1, riguardante la notifica degli aiuti citati negli articoli da 2 a 5 del codice degli aiuti alla siderurgia (ricerca e sviluppo, tutela dell'ambiente e chiusure). Poiché questi articoli non fanno riferimento agli aiuti al funzionamento, «il principio Lorenz» non è applicabile nel caso presente.

Di conseguenza, le garanzie utilizzate per coprire crediti erogati per il finanziamento di capitale d'esercizio non possono essere considerate autorizzate. La Germania non era autorizzata a versare gli aiuti che non hanno seguito la procedura dell'articolo 6, paragrafo 5, del codice degli aiuti alla siderurgia in vigore a quella data. Inoltre, nel codice in vigore viene mantenuta la stessa procedura (articolo 6, paragrafo 6). Di conseguenza, le garanzie di 7,2 milioni di DEM e di 4,8 milioni di DEM sui crediti erogati per il capitale d'esercizio devono essere rimborsate.

Il beneficiario dell'aiuto e la banca che ha accordato i crediti avevano la possibilità e l'obbligo di verificare se l'aiuto assistito da garanzia statale avesse ricevuto l'autorizzazione della Commissione conformemente al codice degli aiuti alla siderurgia. Poiché le banche distinguono tra crediti all'investimento e crediti per il capitale d'esercizio, in quanto le garanzie richieste nei due casi sono diverse, tanto il beneficiario dell'aiuto che la banca dovevano sapere che le garanzie sui crediti per il capitale d'esercizio non erano contemplate dall'autorizzazione della Commissione.

V

La Germania ha informato da ultimo la Commissione, con lettera del 9 ottobre 1998, che una parte (2,54 milioni di DEM) della sovvenzione agli investimenti di 10,713 milioni di DEM era stata rimborsata. Di conseguenza, quest'aiuto ammonta a 8,173 milioni di DEM.

La Commissione è giunta alla conclusione che la sovvenzione agli investimenti di 8,173 milioni di DEM, il premio agli investimenti di 1,236 milioni di DEM e la garanzia di 12 milioni di DEM non sono compatibili con il codice degli aiuti alla siderurgia. Le garanzie di 7,2 milioni di DEM e di 4,8 milioni di DEM sui crediti per il finanziamento di capitale d'esercizio non sono state autorizzate e, quindi, non possono a loro volta essere considerate compatibili con il codice degli aiuti alla siderurgia. Di conseguenza, gli aiuti devono essere rimborsati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La sovvenzione agli investimenti di 8,173 milioni di DEM, il premio agli investimenti di 1,236 milioni di DEM e la garanzia di 12 milioni, comportante un elemento costitutivo di aiuto di Stato, accordati nel 1995 dalla Germania all'impresa ESF Elbestahlwerk Feralpi GmbH, con sede in Riesa, sono incompatibili con la decisione n. 2496/96/CECA e con il mercato comune del carbone e dell'acciaio.

L'aiuto di Stato insito nelle garanzie di 7,2 milioni di DEM e di 4,8 milioni di DEM sui crediti per il finanziamento di capitale d'esercizio, accordate a fine 1994, non è stato autorizzato ed è incompatibile con la decisione n. 2496/96/CECA e con il mercato comune del carbone e dell'acciaio.

Articolo 2

La Germania esige da ESF Elbestahlwerk Feralpi GmbH, conformemente alle procedure e alle disposizioni della legislazione tedesca relative al recupero dei crediti pubblici, la restituzione degli aiuti accordati. La somma dovuta è maggiorata degli interessi che decorrono dalla data di erogazione fino alla data del rimborso, in modo da annullare gli effetti dell'aiuto. Il tasso d'interesse applicabile è il tasso di riferimento utilizzato dalla Commissione nel periodo in questione per la valutazione dei regimi di aiuti regionali.

([1]) Racc. 1973, pag. 1471.

Articolo 3

La Germania informa la Commissione, entro due mesi a decorrere dalla pubblicazione della presente decisione, delle misure che avrà adottato per conformarvisi.

Articolo 4

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 1998.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione